

Repertorio n. 71.383

Raccolta n. 11.749

**COSTITUZIONE DELLA "Associazione Fiscalisti d'Impresa"
PER ADESIONE PROGRESSIVA**

Registrato a Milano 6 il 12/03/2013 n. 5498 serie 1 T esatti euro 213,00
--

Articolo 1 - Costituzione

I sottoscritti - identificati in calce e nell'autentica notarile del presente atto - costituiscono un'associazione culturale denominata "Associazione Fiscalisti d'Impresa", in forma abbreviata "AFI".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano, attualmente in via Pietrasanta n. 12.

Articolo 3 - Scopo

L'associazione è un organismo libero, indipendente ed apartitico, senza scopo di lucro.

L'associazione persegue la finalità di promuovere iniziative utili a stimolare l'evoluzione del sistema fiscale italiano e del rapporto fisco-contribuente secondo i migliori standard internazionali ed, in generale, in una direzione di maggiore equità, semplicità e trasparenza e di promuovere lo scambio di esperienze tra i soci al fine di instaurare relazioni generative di idee, soluzioni, innovazione e visioni sul futuro, per condividere esperienze di successo e individuare soluzioni concrete alle problematiche dei soci.

Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:

- l'attuazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione e la realizzazione di "workshop" e convegni;
- la pubblicazione di lettere e di libri anche contenenti gli atti di "workshop" e convegni ed i risultati degli studi e delle ricerche effettuati;
- la promozione e la partecipazione alla organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni culturali e scientifiche ed eventi anche al fine di favorire le relazioni tra i soci;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni ritenuti dal Consiglio Direttivo utili al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Articolo 4 - Statuto

L'associazione sarà retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Articolo 6 - Soci Fondatori

Coloro che aderiscono all'associazione, tramite la sottoscrizione del presente atto costitutivo, entro il 28 febbraio 2013 sono Soci Fondatori.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 vengono nominati quali componenti del Consiglio Direttivo i signori:

- Giovanni Carpenzano;
- Michele Lenotti;
- Roberto Moro;

- Alessandro Padula;
- Giuseppe Zingaro.

Sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 vengono nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri i signori:

- Marilena Di Battista;
- Andrea Leoncelli;
- Massimo Zerboni.

- - - - -

Il presente atto rimarrà in deposito presso il notaio autenticante l'ultima delle sottoscrizioni.

Nome e Cognome MICHELE LENOTTI

Data 8 Febbraio 2013

Firma Michele Lenotti

Nome e Cognome ROBERTO MORO

Data 8. Febbraio 2013

Firma Roberto Moro

Nome e Cognome GIOVANNI CARPENZANO

Data 8 FEBBRAIO 2013

Firma Giovanni Carpenzano

Nome e Cognome ALBERTO RADAELLI

Data 08. FEBBRAIO 2013

Firma Alberto Radaelli

Nome e Cognome MARILENA DI BATTISTA

Data 8/2/2013

Firma Marilena Di Battista

Nome e Cognome MASSIMO ZERBONI

Data 8-2-2013

Firma Massimo Zerboni

Nome e Cognome SILVIA SARDI

Data 22/2/2013

Firma Silvia Sardi

Nome e Cognome UMBERTO MENEGHIN

Data 25/2/2013

Firma Umberto Meneghin

Nome e Cognome GIUSEPPE ZINGARO

Data 25/2/2013

Firma Giuseppe Zingaro

Nome e Cognome ANDREA LEONCELLI

Data 26/02/2013

Firma Andrea Leoncelli

Nome e Cognome ANDREA MILONE

Data 28/2/13

Firma Andrea Milone

Nome e Cognome STEFANO TRETTEL

Data 28. FEB. 2013

Firma Stefano Trettel

Statuto

"Associazione Fiscalisti d'Impresa"

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Art. 1 – E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Fiscalisti d'Impresa", in forma abbreviata "AFI".

Art. 2 – L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione, tramite il proprio Consiglio Direttivo, potrà trasferire l'indirizzo nell'ambito del suddetto Comune e costituire sedi secondarie, purché nel territorio nazionale.

Art. 3 – L'Associazione culturale – che non ha fini di lucro – persegue la finalità di promuovere iniziative utili a stimolare l'evoluzione del sistema fiscale italiano e del rapporto fisco-contribuente secondo i migliori standard internazionali ed, in generale, in una direzione di maggiore equità, semplicità e trasparenza.

In tale ambito, l'Associazione, promuove lo scambio di esperienze tra i soci al fine di instaurare relazioni generative di idee, soluzioni e innovazione, per condividere esperienze e individuare soluzioni concrete alle problematiche proposte dai soci.

Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:

- l'attuazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione e realizzazione di "workshop" e convegni;
- la pubblicazione di lettere e di libri anche contenenti gli atti di "workshop" e convegni ed i risultati degli studi e delle ricerche effettuati;
- la promozione e la partecipazione alla organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni culturali e scientifiche ed eventi anche al fine di favorire le relazioni tra i soci;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni ritenuti dal Consiglio Direttivo utili al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' esclusa qualsiasi attività politica e/o professionale e/o sindacale.

E' parimenti esclusa qualsiasi attività che sia direttamente o indirettamente riconducibile allo scambio di informazioni e/o dati e/o esperienze commerciali svolte dai partecipanti o di cui i partecipanti siano a conoscenza.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

SOCI

Art. 5 – Fanno parte dell'Associazione i soci distinti nelle seguenti categorie:
















- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci benemeriti.

Possono essere soci i soggetti responsabili del dipartimento fiscale di società ed enti commerciali privati o pubblici.

Sono soci fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, presentati da un socio, sono interessati agli intendimenti e scopi che l'Associazione si è prefissa, facciano richiesta di adesione orale o scritta al Presidente, accettino integralmente il presente statuto e vengano come tali accettati dal Consiglio Direttivo; l'accettazione deve essere annualmente ratificata dall'Assemblea con voto espresso segretamente a maggioranza assoluta dei soci presenti alla riunione.

Sono soci benemeriti tutti coloro che, per deliberazione dei soci fondatori e approvazione del Presidente, assumeranno tale qualifica.

I soci dovranno versare una quota associativa annuale nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rimborsabile.

Art. 6 – Perdono la qualità di socio:

- a) i soci che per più di sei mesi cessino la loro attività di responsabili del dipartimento fiscale di società ed enti commerciali privati o pubblici;
- b) i soci che risultino morosi nel pagamento della quota associativa, la quale dovrà essere versata entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) i soci che presentino le dimissioni, che vanno comunicate almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
- d) i soci che vengano radiati dall'Associazione per indegnità, qualora compiano atti o si comportino in contrasto con il presente statuto o che arrechino un danno all'immagine dell'Associazione.

La radiazione può essere richiesta da qualunque socio con richiesta motivata diretta al Presidente.

Essa viene deliberata dal Collegio dei Probiviri con voto segreto a maggioranza assoluta ed è comunicata tempestivamente al socio radiato.

PATRIMONIO-ESERCIZIO SOCIALE

Art. 7 – Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e da qualsiasi provento, altra donazione o elargizione da parte di soci o di terzi.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato ai soci per la discussione ed approvazione entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e deve essere approvato da questi in seduta ordinaria entro il mese successivo alla presentazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime attività istituzionali.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto deliberativo.

Le decisioni dell'Assemblea, prese a norma del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata nel termine di cui all'articolo 7.

Tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o venga fatta richiesta scritta da un numero di soci non inferiore ad un terzo, potranno essere indette Assemblee straordinarie per la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, non oltre un mese dalla richiesta convocazione.

Le Assemblee verranno convocate mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno nonché le eventuali modalità di intervento in audio o audio-video conferenza, sottoscritto dal Presidente e inviato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, comprese quelle per le modifiche al presente statuto, sono valide in prima convocazione qualora sia presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, che dovrà essere convocata decorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Sono ammesse deleghe ad altri soci aventi diritto al voto, da conferirsi con atto scritto.

Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i soci.

Al
Andrea Pulone
Stefano Tomitani





U. U. U.

Giuseppe Tomitani
Stefano Tomitani

U. U. U.

Tomitani
Stefano Tomitani
Giuseppe Tomitani

Le decisioni dei soci, ad eccezione delle decisioni che riguardano la modifica dei presenti patti associativi, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza dei soci, su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in un apposito registro consultabile da tutti i soci che ne facciano richiesta, nel quale devono essere altresì trascritte le decisioni adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 11 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e che durano in carica per tre esercizi sociali, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per amministrare l'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni che l'esistenza e l'attività dell'Associazione stessa richiedono.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri specifici a singoli consiglieri o a soci, i quali avranno, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza dell'Associazione.

Esso si riunirà tutte le volte che ne verrà richiesto dal Presidente o da due consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza, anche per audio o video conferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti di età superiore ai 40 anni e di comprovate competenza ed esperienza, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi sociali, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri dirime le vertenze fra soci sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e delibera sulla radiazione dei soci.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e convoca il Consiglio Direttivo che di norma presiede; in sua assenza vi provvede il Vice Presidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente e inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

E' compito del Presidente redigere la relazione dell'attività svolta e da svolgere che verrà presentata, unitamente ai bilanci, all'Assemblea ordinaria.

Art. 14 – Il Segretario opera in accordo con il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra non soci e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è incaricato della redazione e della tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e della compilazione dei libri sociali.

Art. 15 – Il Tesoriere sovrintende, su delega e in accordo con il Consiglio Direttivo, alla gestione della tesoreria dell'Associazione e provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.


SCIoglimento

Art. 16 – L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge nonché per volontà dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 17 – Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme del Codice Civile in materie di associazioni non riconosciute.



Rub. Ulas

Giovanni Longomano

Alberto Nadali
Sera Sera


Andrea Milone



Rocco Zela



Giuseppe Jura



Sebastiano

